



# ASSOCIAZIONE PROPRIETÀ EDILIZIA

SEDE PROVINCIALE DI TORINO

C.A.P. 10122- CORSO VALDOCCO, 3 Tel. 011.521.42.18

## NUOVO STATUTO

AGGIORNATO NELLA SEDUTA ASSEMBLEARE DEL 10/06/2024

COSTITUZIONE E SCOPI

ANNO 2024

## NUOVO STATUTO

AGGIORNATO NELLA SEDUTA ASSEMBLEARE DEL 10/06/2024

### COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1. - È costituita con sede in Torino l'Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Torino.

L'Associazione può istituire delle Delegazioni nell'ambito del Comune capoluogo e nei Comuni della Provincia. Deve costituire, con le altre Associazioni provinciali della Regione, la Federazione regionale.

L'Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Torino aderisce alla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia - Confedilizia.

ART. 2. - L'Associazione non ha carattere partitico né scopo di lucro.

In armonia con gli altri interessi generali del Paese ha lo scopo di:

a) curare, in ogni campo, la tutela degli interessi della proprietà edilizia e lo sviluppo tecnico ed economico della stessa, rappresentandola nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni politiche, sindacali ed economiche;

b) promuovere l'incremento ed il miglioramento della proprietà edilizia, ed ogni forma di afflusso del risparmio all'investimento immobiliare e, nel rispetto dell'art. 42 della Costituzione, dare concreta attuazione all'art. 47 della stessa, favorendo l'accesso del risparmio alla proprietà dell'abitazione;

c) studiare i problemi giuridici, tecnici, urbanistici, sociali, ecologici, tributari, economici, amministrativi e sindacali, che interessano la proprietà edilizia, in ogni sua forma e la proprietà delle aree edilizie promuovendo leggi e provvedimenti per la loro soluzione;

d) promuovere fra i Soci delle Organizzazioni che aderiscono alla Confedilizia, la costituzione di sezioni locali delle rispettive Associazioni Nazionali aventi per scopo la tutela di particolari interessi in speciali settori ad essa collegati;

e) curare e diffondere quelle pubblicazioni che siano ritenute utili alla proprietà edilizia;

f) istituire speciali servizi per l'assistenza ai Soci, persone fisiche, Enti e Società Commerciali, in materia legale, amministrativa, tecnica, tributaria e sindacale, nonché in ogni altra materia di interesse particolare o generale che riguardi la Categoria;

g) studiare i problemi generali della ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti per calamità naturali, promuovendone la soluzione.

### SOCI

ART. 3. - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche:

a) *Soci effettivi*:

- 1) i proprietari di unità edilizie urbane, a qualsiasi uso destinate, o di terreni utilizzabili a fini edificatori urbani situati nella provincia o che ne godano l'usufrutto;
- 2) i condomini.

b) *Soci aderenti*:

- 1) i condomini dei condominii associati.

c) *Soci sostenitori*:

- 1) tutte le persone fisiche e giuridiche, anche non proprietarie di immobili, che siano interessate e si occupino della tutela, della valorizzazione, della commercializzazione e di ogni altro aspetto che interessi la proprietà immobiliare.

ART. 4. - La domanda di ammissione a Socio deve contenere le generalità ed il domicilio del richiedente con l'indicazione delle proprietà da iscrivere, la dichiarazione di accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi direttivi dell'Associazione in conformità al medesimo.

ART. 5. - I nuovi Soci, all'atto della domanda di ammissione, dovranno versare la quota d'iscrizione e la quota annuale di associazione.

L'ammissione verrà ratificata nella prima successiva seduta del Comitato di Presidenza. La quota associativa ha validità per l'anno di calendario (12 mesi) e deve essere versata anticipatamente entro 30 giorni dalla data di scadenza. L'impegno è annuale.

Tanto la quota di iscrizione che le quote annuali di associazione verranno stabilite dal Consiglio Direttivo, che le delibererà entro il mese precedente della loro entrata in vigore.

Le quote saranno distinte per Soci proprietari di alcune unità immobiliari da quelle di Enti, Società o privati con patrimonio immobiliare di maggior consistenza.

Con l'iscrizione a Socio del condominio, l'amministratore ed i singoli condomini nella loro qualità di aderenti, e da quelle dei soci sostenitori, avranno diritto

ad usufruire di tutti i servizi svolti dall'Associazione. Al momento dell'iscrizione, l'amministratore dovrà presentare l'elenco dei condomini.

Le variazioni di tale elenco dovranno, a cura dell'amministratore, essere comunicate all'Associazione.

I singoli condomini potranno essere eletti alle cariche sociali. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

ART. 6. - La qualità di Socio si perde per comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Nei confronti dei Soci che non assolvano agli obblighi statutari, il Consiglio Direttivo, secondo la gravità dell'inadempimento, può deliberare i seguenti provvedimenti:

- il richiamo dell'iscritto;
- l'espulsione.

Tale deliberazione può essere impugnata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dinanzi il Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7. - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Tesoriere;
- g) il Segretario Generale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Possono essere retribuite, a discrezione del Presidente, mansioni operative delegate.

### ASSEMBLEA

ART. 8. - L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Possono partecipare senza diritto né di intervento orale né di voto i soci sostenitori di cui all'art. 3 punto c) del presente Statuto.

Per partecipare alle assemblee dell'Associazione ogni condominio dovrà annualmente nominare il proprio rappresentante.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. L'Assemblea non può distribuire in alcun modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 9. - L'avviso di convocazione è diramato dal Presidente almeno 10 giorni prima della riunione.

La convocazione avviene mediante invito spedito a tutti i soci, a mezzo posta tradizionale o elettronica, o mediante avviso pubblicato su Confedilizia Notizie.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Nel caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno 4 giorni sempre con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 10. - L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci che hanno diritto a parteciparvi.

Qualora l'Assemblea non possa validamente riunirsi all'ora stabilita, per mancanza del numero legale, essa si riunisce validamente in seconda convocazione trascorsa un'ora qualunque sia il numero degli intervenuti. Di ogni riunione assembleare verrà redatto processo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e verrà data pubblicità mediante affissione all'albo della Sede.

ART. 11. - Il Socio che abbia diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro Socio. Nel caso di rappresentanza di condominio o di Società il mandato può essere conferito anche a persona che non sia socia.

Nessun partecipante all'Assemblea può rappresentare più di tre Soci, oltre sé stesso.

ART. 12. - Ogni Socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.



ART. 13. · L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario Generale della stessa, ovvero da un funzionario o da uno dei Soci presenti, designato fra le persone non componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 14. · L'Assemblea procede alle votazioni per alzata di mano, salvo nei casi in cui la maggioranza dei presenti chieda la votazione per schede segrete.

Il numero degli astenuti o delle schede bianche non viene calcolato agli effetti della votazione.

ART. 15. · Spetta all'Assemblea nella sua riunione ordinaria annuale:

a) discutere e approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo, il conto consuntivo dell'anno precedente, nonché il conto preventivo dell'anno in corso;

b) deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione;

c) eleggere tra i Soci ogni triennio i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;

d) deliberare su ogni oggetto che venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

e) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione ed i problemi di ordine generale concernenti l'attività sindacale, sociale ed economica del settore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate, di regola, a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

La votazione avviene di solito per alzata di mano salvo che non venga richiesta la votazione a scrutinio segreto.

I membri del Consiglio, neppure nella veste di delegati all'Assemblea, possono votare sul consuntivo dell'Associazione.

ART. 16. · Quando si tratti di Assemblea che abbia per oggetto nomine o rinnovo di cariche sociali, questa elegge: un Presidente, un Vicepresidente tra persone diverse dal Presidente o dai Vicepresidenti uscenti, una Commissione verifica dei poteri formata da almeno tre Soci ed un seggio elettorale formato da tre scrutatori.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri avviene per votazione segreta.

Le liste partecipanti alle elezioni dovranno essere depositate per la verifica presso la Segreteria dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la deliberazione dell'Assemblea.

Ogni elettore vota per la lista prescelta esprimendo le proprie preferenze al massimo per un numero non superiore a due terzi di quello dei Consiglieri da eleggere.

La scheda è nulla nel caso in cui il numero delle preferenze espresse sia superiore a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Risultano eletti i 22 candidati che ricevono il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di preferenze risulteranno eletti i più anziani di età.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17. · Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non superiore a 22 membri eletti senza alcuna delimitazione dell'Assemblea tra i propri componenti e deve rappresentare equamente, per quanto possibile, le categorie dei proprietari associati, siano essi singoli privati, Enti o Società a qualsiasi titolo, condomini, amministratori di condominii.

Inoltre sono membri di diritto del Consiglio Direttivo:

a) i Soci dell'Associazione della Proprietà Edilizia che siano componenti in carica del Consiglio Direttivo della Confedilizia;

b) il Presidente ed il Segretario della sezione provinciale delle Associazioni di categoria aderenti alla Confedilizia;

e) i Presidenti delle Delegazioni comunali o intercomunali dell'Associazione della Proprietà Edilizia di Torino.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione che lo presiede, almeno ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente stesso o lo richieda un quarto dei componenti il Consiglio medesimo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare senza voto deliberativo il Revisore dei Conti. La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di studio aventi lo scopo di predisporre argomenti, di elaborare piani e progetti da sottoporre all'esame dell'Assemblea per le risoluzioni di questioni interessanti la proprietà edilizia.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) esaminare ogni questione di carattere generale riguardante gli interessi dei Soci per conformare ed armonizzare nei limiti dei possibili eventuali interessi contrastanti;

b) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti e il Tesoriere scegliendoli nel proprio seno;

c) nominare il Segretario Generale dell'Associazione;

d) determinare le quote annuali dovute dai Soci in una misura che può essere differenziata a seconda della categoria e della consistenza patrimoniale dei Soci stabilendo altresì le modalità di riscossione nonché la quota di iscrizione;

e) decidere sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci eventualmente proposti dal Presidente o dal Comitato di Presidenza;

f) adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano deferite dalla legge e dal presente Statuto;

g) predisporre la relazione annuale ed il rendiconto da sottoporre all'Assemblea che deve essere approvato ogni anno entro il mese di aprile; il rendiconto deve essere depositato presso la Sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta assembleare;

h) definire l'ordinamento organico ed economico del personale.

La firma bancaria spetta di diritto al Presidente, in caso di impedimenti di questo al Vicepresidente Vicario o al Tesoriere, congiuntamente alla firma del Segretario Generale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Generale dell'Associazione, il quale redige i verbali, ed i Segretari delle Delegazioni con voto consultivo. Detti verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. Nel caso di riunioni riservate fungerà da Segretario un Consigliere designato dal Presidente.

ART. 18. · I componenti eletti dal Consiglio Direttivo, che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

ART. 19. · Qualora uno o più Consiglieri si dimettano o per qualsiasi altro motivo cessino dalla carica, il Consiglio provvederà a cooptare i primi esclusi. In assenza degli esclusi sarà l'Assemblea a provvedere alla nomina dei Consiglieri cessati. Qualora il numero dei Consiglieri, per dimissioni o altre cause si riduca a meno dei due terzi, il Consiglio decade e deve essere convocata altra Assemblea che provveda a eleggere un nuovo Consiglio.

## IL COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 20. · Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Segretario Generale ed eventualmente da altri Consiglieri, nominati dal Consiglio Direttivo.

ART. 21. · Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo;

b) provvedere alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione;

c) costituire particolari uffici o servizi nell'interesse e a vantaggio dei Soci;

d) provvedere alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti ed organi in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;

e) prendere, infine, ogni altro provvedimento che non sia di competenza degli altri organi e che sia ad essa sottoposto dal Presidente.

Il Comitato ha facoltà di delegare al Presidente o ad uno o più membri parte dei poteri e delle attribuzioni che ad essa competono.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, che la presiede, almeno una volta ogni due mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti del Comitato medesimo.

Per le modalità della convocazione e la validità delle adunanze e delle deliberazioni vale quanto previsto dagli artt. 10 e 17.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa il Segretario Generale dell'Associazione, il quale redige i verbali.

Detti verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

Nel caso di riunione riservata fungerà da Segretario un Consigliere designato dal Presidente.

ART. 22. · I componenti del Comitato di Presidenza, che non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

## IL PRESIDENTE

ART. 23. - Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, con il limite di due mandati consecutivi.

Egli rappresenta l'Associazione e sovrintende all'andamento della stessa. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente Vicario.

Spetta in particolare al Presidente:

a) di rappresentare l'Associazione nei confronti (lei terzi e in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;

b) di convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza stabilendo l'ordine del giorno della riunione;

c) di assumere e licenziare il personale, sentito il Comitato di Presidenza;

d) di vigilare sul funzionamento dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi sottoscrivendoli unitamente al Segretario Generale;

e) di curare che sia predisposto lo schema del bilancio annuale dell'Associazione.

## I VICE PRESIDENTI

ART. 24. - Il Vicepresidente Vicario e gli altri Vicepresidenti sono eletti ogni tre anni dal Consiglio Direttivo; collaborano con il Presidente per il disbrigo degli affari inerenti all'attività dell'Associazione.

I Vicepresidenti, per ordine di anzianità di età, sostituiscono il Presidente in caso di impedimento del Presidente stesso, o del Vicepresidente Vicario.

## IL TESORIERE

ART. 25. - Il Tesoriere sovrintendente alla gestione finanziaria dell'amministrazione dell'Associazione e ne riferisce al Comitato di Presidenza e al Consiglio Direttivo, cura la preparazione del conto consuntivo e del conto preventivo da sottoporre all'esame del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

## IL REVISORE DEI CONTI

ART. 26. - Il Revisore dei Conti è organo facoltativo e viene nominato dall'Assemblea Generale dei Soci che lo può scegliere anche tra persone estranee all'Organizzazione della Proprietà Edilizia.

Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea Generale dei Soci con la relazione sul bilancio consuntivo.

## COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 27. - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea che li può scegliere anche fra persone estranee all'Organizzazione della Proprietà Edilizia.

Esso nomina nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esprimere parere e di decidere inappellabilmente su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati e le Associazioni o tra gli associati stessi, quando le parti ne facciano richiesta.

I membri di cui si compone il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio sceglie le forme della procedura e giudica inappellabilmente.

I supplenti, che subentrano in ordine di anzianità di età, sostituiscono i membri effettivi in caso di impedimento.

## IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 28. - Agli uffici dell'Associazione è di norma preposto un Segretario Generale. Egli dirige gli uffici dell'Associazione e determina le mansioni da affidare ai propri collaboratori.

Propone alla Presidenza l'assunzione ed il licenziamento del personale.

Collabora attivamente con il Presidente e con i Vicepresidenti proponendo ed attuando indirizzi, soluzioni e provvedimenti ritenuti utili al conseguimento degli scopi statutari.

Sovrintende all'amministrazione delle entrate e delle spese dei fondi di attinenza dell'Associazione in relazione alle risultanze del conto preventivo, firma con il Presidente gli ordinativi di incasso e di pagamento.

## PATRIMONIO SOCIALE

ART. 29. - Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione;

b) dai contributi sociali;

c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;

d) dagli interessi attivi e delle rendite patrimoniali.

Il patrimonio sociale con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra i Soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuta a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

ART. 30. - L'amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi tutti di pertinenza dell'Associazione spettano al Comitato di Presidenza.

I singoli atti amministrativi dell'Associazione e comunque quelli relativi all'erogazione delle spese, all'incasso dei fondi ed al loro movimento, dovranno essere sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Tesoriere unitamente al Segretario Generale.

## ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 31. - L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo deve rispecchiare la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il conto consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

## SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32. - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dell'Associazione con almeno tre quarti dei voti di tutti gli associati. In caso di scioglimento sarà nominato un Collegio di tre liquidatori.

L'Assemblea, che delibera lo scioglimento, detterà pure le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell'Associazione.

## DELEGAZIONI

ART. 33. - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può costituire nell'ambito del Comune e nei Comuni della Provincia sue Delegazioni, le quali saranno rette dall'allegato regolamento.

## ALLEGATO ALLO STATUTO

*Regolamento delle Delegazioni.*

L'art. 1 dello Statuto dell'Associazione della Proprietà Edilizia di Torino prevede che la stessa possa istituire Delegazioni nell'ambito del Comune e nei Comuni della Provincia.

Tali delegazioni saranno rette dal seguente regolamento:

ART. 1. - Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo può nominare per ogni Comune della Provincia un delegato che svolga attività di collegamento tra i Soci di quel Comune e la sede.

ART. 2. - In ogni Comune della Provincia quando il numero dei Soci superi le 40 unità, si potrà dar luogo all'apertura di una sede di Delegazione presso cui verrà svolto, a cura della sede il normale programma d'attività (servizi, consulenze, ecc.). Analogamente si potranno aprire sedi di Delegazione con competenza su due o più Comuni finitimi.

ART. 3. - Per ogni sede di Delegazione sarà nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione un Segretario di Delegazione che avrà la responsabilità della conduzione della stessa.

Egli sarà soggetto alle direttive dell'Associazione della Proprietà Edilizia di Torino, provvederà ad inviare relazioni su attività, rendiconti incassi e spese alla sede di Torino secondo istruzioni che gli saranno impartite.

ART. 4. - Presso ogni sede di Delegazione i Soci aderenti eleggeranno una consulta formata da 5 a 9 membri, secondo il numero degli aderenti, nel cui seno verrà eletto un Presidente ed un Vicepresidente, fungerà da Segretario il Segretario di Delegazione.

Se di una Delegazione fanno parte Soci di più Comuni, nell'eleggere la Consulta si dovrà fare in modo che tutti i Comuni che formano la Delegazione vi siano rappresentati.

La Consulta ha lo scopo di affrontare, discutere e sostenere le istanze della categoria in sede locale con l'assistenza del Segretario di Delegazione.

Prima di ogni seduta deve essere inviato tempestivamente alla sede di Torino, avviso di convocazione con il relativo o.d.g.

Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario Generale dell'Associazione della Proprietà Edilizia.

Le sedute della Consulta sono regolamentate in analogia a quanto previsto per le sedute del Consiglio Direttivo dell'Associazione della Proprietà Edilizia.

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale di cui deve essere inviata copia alla sede di Torino.